

FAQ DISEGNIAMO LA FORTUNA

1. Cosa si intende per Ente del Terzo Settore?

Secondo l'art. 4 del D.lgs n.117 del 3.07.2017, sono Enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi, e iscritti nel registro unico del Terzo Settore.

2. Quali sono le attività degli Enti del Terzo Settore?

Secondo quanto stabilisce l'art.5 del D.lgs 117 del 3.07.2017, gli Enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e di utilità sociale.

Si considerano di interesse generale, le seguenti attività (di seguito se ne elencano solo alcune, seguendo le lettere dell'art.5):

- a) interventi e servizi sociali;
- c) prestazioni socio-sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale;
- i) organizzazione e gestione delle attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2 comma 4 del D.lgs recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1 comma 2 letto c) della legge 6 giugno 2016 n.106;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge n. 166 del 19.08.2016;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- z) riqualificazione di beni pubblici o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. Possono partecipare Enti del Terzo Settore non ancora iscritti al registro unico?

Secondo quanto definito dall'art.101 del D.lgs 117 del 3.07.2017, si specifica quanto indicato:

- comma 2 art. 101 "fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli Enti nei registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazione di promozione sociale...."

- comma 3 art. 101 "il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli Enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previste dalle normative di settore...".

4. Possono partecipare Enti del Terzo Settore che non “...abbiano concorso all’organizzazione di almeno un evento volto a promuovere lo sviluppo dell’arte figurativa da parte degli artisti con disabilità...”?

Si specifica quanto già scritto all’interno del Bando, paragrafo “Destinatari”: “...Ulteriori candidature potranno essere prese in considerazione, anche in assenza dei predetti requisiti soggettivi, compatibilmente con il numero delle domande pervenute e al particolare valore della proposta artistica formulata...”.

Si intenda, quindi, che potranno essere accettate candidature anche in assenza dei requisiti soggettivi.